I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 4111/86 DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1986

recante sospensione totale o parziale dei dazi della tariffa doganale comune per taluni prodotti dei capitoli da 1 a 24 della tariffa doganale comune, originari di Malta (1987)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

visto il regolamento (CEE) n. 3033/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che determina il regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli [1], in particolare l'articolo 12,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, ai sensi dell'allegato I dell'accordo che istituisce un'associazione fra la Comunità economica europea e Malta [2], la Comunità deve sospendere parzialmente i dazi della tariffa doganale comune applicabili a determinati prodotti; che sembra inoltre opportuno adattare o completare, a titolo provvisorio, alcuni dei vantaggi tariffari previsti dall'allegato precitato; che è quindi opportuno, per i prodotti originari di Malta enumerati nell'allegato del presente regolamento, che la Comunità sospenda, dal 1° gennaio al 31 dicembre 1987 ai livelli indicati accanto a ciascuno di essi, l'elemento fisso dell'imposizione applicabile alle merci di cui al regolamento (CEE) n. 3033/80, ovvero il dazio doganale applicabile agli altri prodotti;

considerando che il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n. 2357/86 che stabilisce il regime applicabile alle importazioni in Grecia di taluni prodotti originari di Malta [3]; che, in mancanza di un protocollo previsto dagli articoli 179 e 366 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, la Comunità deve prendere le misure di cui agli articoli 180 e 367 di detto atto; che la misura tariffaria in questione si applicherà quindi alla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1987, i prodotti originari di Malta che figurano nell'allegato sono ammessi all'importazione nella Comunità nella sua composizione alla data del 31 dicembre 1985 ai dazi doganali indicati a lato di ciascuno di essi.

2. Per l'applicazione del presente regolamento, le regole d'origine sono quelle in vigore in ogni momento per l'applicazione dell'accordo che istituisce un'associazione fra la Comunità economica europea e Malta.

Articolo 2

Quando le importazioni dei prodotti che beneficiano del regime previsto dall'articolo 1 si effettuano nella Comunità in quantitativi o a prezzi tali che arrecano o minacciano di arrecare un danno grave ai produttori comunitari di prodotti similari o di prodotti direttamente concorrenti, la riscossione dei dazi doganali della tariffa doganale comune può essere parzialamente od integralmente ripristinata per i prodotti di cui trattasi. Tali misure possono ugualmente essere adottate in caso di danno grave o di minaccia di danno grave limitatamente ad una sola regione della Comunità.

Articolo 3

1. Allo scopo di assicurare l'applicazione dell'articolo 2, la Commissione può decidere mediante regolamento il ripristino, per un periodo determinato, della riscossione dei dazi doganali.

---

(1) GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 1.
(2) GU n. L 61 del 14. 3. 1971, pag. 3.
(3) GU n. L 205 del 29. 7. 1986, pag. 9.

2. Quando l'azione è chiesta da uno Stato membro, la Commissione si pronuncia entro un periodo massimo di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della domanda ed informa gli Stati membri del seguito riservato alla domanda stessa.

3. Ogni Stato membro può denunciare al Consiglio la misura della Commissione entro un termine di dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno della comunicazione. La denuncia al Consiglio non ha effetto sospensivo. Il Consiglio si riunisce immediatamente e può, a maggioranza qualificata, modificare od annullare la misura di cui trattasi.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. SHAW

ALLEGATO

Numero d'ordine	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
1	2	3	4
	02.01	Carni e fattaglie, commestibili, degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate:	
		A. Carni:	
		III. della specie suina:	
16.0001		b) altre	esenzione
	02.04	Altre carni e frattaglie, commestibili, fresche, refrigerate o congelate:	
16.0003		ex A. di piccioni domestici	5 %
16.0005		ex B. di selvaggina con pelo	esenzione
		C. altre:	
16.0007		ex I. Cosce di rane	esenzione
16.0009		II. non nominate	esenzione
16.0011	04.06	Miele naturale	25 %
	05.03	Crini e cascami di crini, anche in strati, con o senza supporto di altre materie:	
16.0013		B. altri	esenzione
	06.03	Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamenti, freschi, disseccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati:	
		ex B. altri:	
16.0023		— Fiori recisi, semplicemente disseccati	7 %
16.0025		— altri fiori recisi	15 %
	07.01	Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati:	
		G. Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rape, ravanelli e altre simili radici commestibili:	
16.0027		III. Barbaforte o Cren (Cochlearia armoracia)	13 %
		T. altri:	
		ex III. altri:	
16.0029		— Abelmosco (Hibiscus esculentus L. o Abelmoschus esculentus (L.) Moench); Moringa oleifera („drumsticks")	esenzione
	07.02	Ortaggi e piante mangerecce, anche cotti, congelati:	
		ex B. altri:	
16.0031		— Abelmosco (Hibiscus esculentus L. o Abelmoschus esculentus (L.) Moench)	13 %
	07.03	Ortaggi e piante mangerecce, presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato:	
		E. altri ortaggi e piante mangerecce:	
16.0033		— Abelmosco (Hibiscus esculentus L. o Abelmoschus esculentus (L.) Moench)	esenzione

Numero d'ordine	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
1	2	3	4
	07.04	Ortaggi e piante mangerecce, disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette oppure macinati o polverizzati ma non altrimenti preparati:	
		ex B. altri:	
16.0035		— Barbaforte o Cren (Cochlearia armoracia)	esenzione
16.0037		— Abelmosco (Hibiscus esculentus L., o Abelmoschus esculentus (L.) Moench)	11 %
	08.08	Bacche fresche:	
		F. altre:	
16.0039		II. non nominate	5 %
	15.10	Acidi grassi industriali, oli acidi di raffinazione, alcoli grassi industriali:	
16.0041		C. altri acidi grassi industriali; oli acidi di raffinazione	esenzione
	16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie:	
		A. di fegato:	
16.0043		I. di oca o di anatra	14 %
		B. altre:	
		II. di selvaggina o di coniglio:	
16.0045		— di selvaggina	8 %
16.0047		— di coniglio	14 %
		III. non nominate:	
		b) altre:	
		1. contenenti carni o frattaglie della specie bovina:	
		ex bb) non nominate:	
16.0049		— Preparazioni e conserve di lingue di animali della specie bovina	17 %
		2. non nominate:	
		aa) di ovini o di caprini:	
16.0051		— Ovini	18 %
16.0053		— Caprini	16 %
16.0055		bb) altre	16 %
	20.02	Ortaggi e piante mangerecce, preparati o conservati senza aceto o acido acetico:	
16.0057		B. Tartufi	14 %
16.0059		D. Asparagi	20 %
16.0061		E. Crauti	15 %
16.0063		ex F. Capperi	12 %
		ex H. altri, compresi i miscugli	
16.0065		— Moringa oleifera (drumsticks)	esenzione
	20.07	Succhi di frutta (compresi i mosti d'uva) o di ortaggi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri:	
		A. di massa volumica superiore a 1,33 g/cm³ a 20 °C	

Numero d'ordine	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
1	2	3	4
	20.07 *(segue)*	A. III. altri:	
		ex a) di valore superiore a 30 ECU per 100 kg peso netto:	
16.0067		— Frutta del n. 08.01 A	esenzione
16.0069		— Frutta dei nn. 08.01 da B a H, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	8 %
		ex b) non nominati:	
16.0071		— Frutta dei nn. 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	8 % + (P)
		B. di massa volumica uguale o inferiore a 1,33 g/cm³ a 20 °C:	
		II. altri:	
		a) di valore superiore a 30 ECU per 100 kg peso netto:	
16.0073		2. di pompelmi e di pomeli	8 %
		3. di limoni e di altri agrumi:	
		ex aa) con zuccheri addizionati:	
16.0075		— esclusi i succhi di limoni	13 %
		ex bb) altri:	
16.0077		— esclusi i succhi di limoni	13 %
		6. di altre frutta e ortaggi:	
		ex aa) con zuccheri addizionati:	
16.0079		— di frutta dei nn. 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	8 %
16.0081		— di altre frutta, escluso il succo di albicocche e di pesche	17 %
		ex bb) altri:	
16.0083		— di frutta dei nn. 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	8 %
16.0085		— di altre frutta, escluso il succo di albicocche e di pesche	18 %
		7. Miscugli:	
		ex bb) altri, esclusi i miscugli contenenti, isolati o insieme, più del 25 % du succo d'uva, di agrumi, di ananassi, di mele, di pere, di pomodori, di albicocche o di pesche:	
16.0087		11. con zuccheri addizionati	17 %
16.0089		22. non nominati	18 %
		b) di valore uguale o inferiore a 30 ECU per 100 kg peso netto:	
		2. di pompelmi o di pomeli:	
16.0091		aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	8 % + (P)
16.0093		bb) altri	8 %
		4. di altri agrumi:	
16.0095		aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	14 % + (P)
16.0097		bb) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 %	14 %
16.0099		cc) senza zuccheri addizionati	15 %

Numero d'ordine	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
1	2	3	4
	20.07 *(segue)*	B. II. b) 7. di altre frutta e ortaggi:	
		ex aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %:	
16.0101		— di frutta dei nn. 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	8 % + (P)
16.0103		— di altre frutta escluso il succo di albicocche e di pesche	17 % + (P)
		ex bb) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 %:	
16.0105		— di frutta dei nn. 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	8 %
16.0107		— di altre frutta, escluso il succo di albicocche e di pesche	17 %
		ex cc) senza zuccheri addizionati:	
16.0109		— di frutta dei nn. 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi meloni e cocomeri	8 %
16.0111		— di altre frutta, escluso il succo di albicocche e di pesche	18 %
		8. Miscugli:	
		ex bb) altri, esclusi i miscugli contenenti, isolatamente o insieme, più del 25 % di succo d'uva, di agrumi, di ananassi, di mele, di pere, di pomodori, di albicocche o di pesche:	
16.0113		11. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	17 % + (P)
16.0115		22. avanti tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 %	17 %
16.0117		33. senza zuccheri addizionati	18 %
	21.06	Lieviti naturali, vivi o morti, lieviti artificiali preparati:	
		A. Lieviti naturali vivi:	
		II. Lieviti di panificazione:	
16.0119		a) secchi	4 % + em
16.0121		b) altri	4 % + em
	23.01	Farine e polveri di carne e frattaglie, di pesci, di crostacei o molluschi, non adatte all'alimentazione umana; ciccioli:	
16.0123		B. Farine e polveri di pesci, di crostacei o di molluschi	esenzione

Abbreviazioni:
(P) = prelievi.
em = elemento mobile.